# CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA

**LA CORTE,**

visti i poteri conferiti alla Corte di Giustizia dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e dal Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom);

visti gli articoli 3 e 4 della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee;

visti gli articoli 20, 28 e 44 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

visto l'articolo 44 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea;

visto l'articolo 45 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

viste le lettere in data 23 dicembre 1958 con cui la Corte di Giustizia ha trasmesso ai Consigli il progetto di Regolamento di Procedura;

vista l'approvazione unanime data il 2 febbraio 1959 dal Consiglio della Comunità Economica Europea ai sensi dell'articolo 188 del Trattato;

vista l'approvazione unanime data il 2 febbraio 1959 dal Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica ai sensi dell'articolo 160 del Trattato;

vista l'approvazione data il 2 marzo 1959 dal Consiglio speciale di Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ai sensi degli articoli 20 e 28 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia;

Ha adottato il presente Regolamento di Procedura:

## DISPOSIZIONE PRELIMINARE

*Articolo 1*

Nelle disposizioni del presente regolamento:

— il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, è denominato ..... «Trattato C.E.C.A.»

— il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, è denominato ..... «Statuto C.E.C.A.»

— il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, è denominato ..... «Trattato C.E.E.»

— il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, è denominato ..... «Statuto C.E.E.»

— il Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom), è denominato ..... «Trattato C.E.E.A.»

— il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica, è denominato .... «Statuto C.E.E.A.»

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il termine «istituzione» designa le istituzioni delle Comunità europee ed altresì la Banca Europea d'Investimenti.

## *TITOLO PRIMO*

## DELL'ORDINAMENTO DELLA CORTE

### Capo 1

### DEI GIUDICI

*Articolo 2*

Il periodo in cui i giudici rimangono in funzione decorre dalla data a tale effetto stabilita nell'atto di nomina. Qualora l'atto suddetto non precisi la data, il periodo decorre dalla data dell'atto stesso.

*Articolo 3*

§ 1

Prima di entrare in funzione, i giudici, alla prima udienza pubblica della Corte cui partecipino dopo la loro nomina, devono prestare il seguente giuramento:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.»

§ 2

Il giuramento può essere prestato nei modi previsti dalla legge nazionale del giudice.

§ 3

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di rispettare, per la durata

delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

*Articolo 4*

L'ordine di precedenza fra i giudici è determinato dalla loro anzianità di funzione.

L'ordine di precedenza dei giudici di pari anzianità di funzione è determinato dall'età.

I giudici uscenti che vengano rinominati conservano il rango che precedentemente avevano.

*Articolo 5*

Nei casi in cui la Corte è chiamata a decidere se un giudice non sia più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il Presidente invita l'interessato a comparire in camera di consiglio, senza l'assistenza del cancelliere, per presentare le sue osservazioni.

## Capo II

## DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E DELLE SEZIONI

*Articolo 6*

§ 1

Subito dopo il rinnovo parziale, previsto dagli articoli 32 ter del Trattato C.E.C.A., 167 del Trattato C.E.E. e 139 del Trattato C.E.E.A., i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il Presidente della Corte.

§ 2

La Corte elegge per la durata di un anno i presidenti delle Sezioni contemplate dall'articolo 24 del presente regolamento.

§ 3

Se il Presidente della Corte od il presidente di una Sezione cessano dal mandato prima della scadenza normale, la Corte procede alla sostituzione per il rimanente periodo.

§ 4

Nelle elezioni previste dal presente articolo la votazione si svolge a scrutinio segreto; è eletto il giudice che ottiene la maggioranza assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo scrutinio e viene eletto il giudice che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

*Articolo 7*

§ 1

Il Presidente ha la direzione dei lavori e dei servizi della Corte; ne presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio.

§ 2

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Corte o di vacanza della presidenza, essa viene assunta da uno dei presidenti di Sezione, nell'ordine stabilito dall'articolo 4 del presente regolamento.

In caso di impedimento simultaneo del Presidente della Corte e dei presidenti di Sezione o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l'ordine di anzianità stabilito dall'articolo 4 del presente regolamento.

## Capo III

## DEGLI AVVOCATI GENERALI

*Articolo 8*

Gli articoli 2, 3 e 5 del presente regolamento si applicano agli avvocati generali.

*Articolo 9*

Gli avvocati generali prendono rango, secondo le regole di anzianità stabilite dall'articolo 4 del presente regolamento, dopo i giudici.

*Articolo 10*

§ 1

All'atto della costituzione delle Sezioni, la Corte assegna a ciascuna di esse un avvocato generale.

Su proposta congiunta degli avvocati generali, il Presidente può designare, per una causa determinata, l'avvocato generale assegnato all'altra Sezione.

§ 2

Qualora uno degli avvocati generali sia assente od impedito e vi sia urgenza, il Presidente designa l'altro avvocato generale.

## Capo IV

## DELLA CANCELLERIA

### Sezione prima — Del cancelliere e dei cancellieri aggiunti

*Articolo 11*

§ 1

La Corte, sentiti gli avvocati generali, nomina il cancelliere.

Il Presidente informa, quindici giorni prima della data fissata per provvedere alla nomina, i giudici e gli avvocati generali delle candidature pervenute.

§ 2

Le proposte devono essere corredate da tutte le informazioni relative all'età, alla nazionalità, ai titoli universitari, alle conoscenze linguistiche, agli incarichi attuali e precedenti ed all'esperienza giudiziaria ed eventualmente internazionale dei candidati.

§ 3

Si procede alla nomina con le modalità previste dall'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento.

§ 4

Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Può essere rinominato.

§ 5

Le disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento si applicano al cancelliere.

§ 6

Il cancelliere può essere esonerato dalle sue funzioni soltanto se egli non sia più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica; la Corte decide in camera di consiglio, sentiti gli avvocati generali e dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le sue osservazioni.

§ 7

Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, la Corte nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

*Articolo 12*

La Corte può nominare, secondo la procedura prevista per la nomina del cancelliere, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere, previste dall'articolo 14 del presente regolamento.

*Articolo 13*

In caso di assenza od impedimento del cancelliere e dei cancellieri aggiunti o di simultanea vacanza dei loro posti, il Presidente designa un funzionario

temporaneamente incaricato delle funzioni di cancelliere.

*Articolo 14*

Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dalla Corte, su proposta del Presidente.

*Articolo 15*

§ 1

La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro, vidimato dal Presidente, in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti di procedura ed i documenti depositati a loro sostegno, nell'ordine della loro produzione.

§ 2

Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.

§ 3

Le annotazioni previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti autentici.

§ 4

Le modalità per la tenuta del registro sono stabilite dalle istruzioni per il cancelliere previste dall'articolo 14.

§ 5

Qualsiasi interessato può consultare il registro ed ottenerne copie od estratti in base alla tariffa della cancelleria, fissata dalla Corte su proposta del cancelliere.

Qualsiasi parte in causa può inoltre ottenere, in base alla tariffa di cancelleria, copie conformi degli atti di procedura e copie esecutive delle ordinanze e delle sentenze.

§ 6

Nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* è pubblicato un avviso indicante la data d'iscrizione delle istanze introduttive, il nome ed il domicilio delle parti, l'oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente.

*Articolo 16*

§ 1

Sotto l'autorità del Presidente, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e documenti e provvede alle notifiche previste dalle norme di procedura.

§ 2

Il cancelliere assiste la Corte, le Sezioni, il Presidente ed i giudici in tutti gli atti del loro ufficio.

*Articolo 17*

Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni della Corte.

*Articolo 18*

Con riserva di quanto dispongono gli articoli 5 e 27 del presente regolamento, il cancelliere assiste alle riunioni della Corte e delle Sezioni.

**Sezione seconda — Dei servizi della Corte**

*Articolo 19*

§ 1

I funzionari e gli altri dipendenti della Corte sono nominati secondo le modalità stabilite nel regolamento relativo allo Statuto del personale della Corte.

§ 2

Prima di assumere le loro funzioni, i funzionari prestano, davanti al Presidente assistito dal cancelliere, il seguente giuramento:

«Giuro di esercitare con piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni affidatemi dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.»

§ 3

Il giuramento può essere prestato nei modi previsti dalla legge nazionale del funzionario.

*Articolo 20*

La Corte, su proposta del cancelliere, stabilisce e modifica il piano organizzativo dei suoi servizi.

*Articolo 21*

La Corte istituisce un ufficio linguistico composto da esperti che comprovino di possedere un'adeguata cultura giuridica ed un'ampia conoscenza di più lingue ufficiali della Corte.

*Articolo 22*

All'amministrazione della Corte, alla gestione finanziaria ed alla contabilità provvede, sotto l'autorità del Presidente, il cancelliere con il concorso di un amministratore.

## Capo V

## DEI RELATORI AGGIUNTI

*Articolo 23*

§ 1

Qualora lo ritenga necessario per lo studio e l'istruzione delle cause introdotte, la Corte propone, ai sensi degli articoli 16 dello Statuto C.E.C.A. e 12 degli Statuti C.E.E. e C.E.E.A., la nomina di relatori aggiunti.

§ 2

I relatori aggiunti hanno segnatamente il compito di:

— assistere il Presidente nei procedimenti d'urgenza;

— assistere i giudici relatori nell'espletamento delle loro mansioni.

§ 3

Nell'adempimento delle loro funzioni i relatori aggiunti rispondono, a seconda del caso, al Presidente della Corte, al presidente di una delle Sezioni o ad un giudice relatore.

§ 4

Prima di assumere le loro funzioni i relatori aggiunti prestano davanti alla Corte il giuramento previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.

## Capo VI

## DELLE SEZIONI

*Articolo 24*

§ 1

La Corte costituisce nel suo seno due Sezioni, composte ciascuna di tre giudici, incaricate di provvedere all'istruzione delle cause che vengono loro assegnate.

§ 2

Depositata l'istanza introduttiva, il Presidente assegna la causa ad una Sezione e designa in seno ad essa il giudice relatore.

Salvo che il Presidente disponga diversamente, il giudice relatore conserva tale qualità anche se, nelle more del giudizio, venga destinato all'altra Sezione.

## Capo VII

## DEL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

### *Articolo 25*

§ 1

Il giorno e l'ora delle riunioni della Corte vengono stabiliti dal Presidente.

§ 2

Il giorno e l'ora delle riunioni delle Sezioni vengono stabiliti dal presidente di ciascuna Sezione.

§ 3

Per tenere una o più riunioni determinate, la Corte e le Sezioni possono scegliere un luogo diverso dalla sede della Corte.

### *Articolo 26*

§ 1

Qualora a seguito di assenza od impedimento, ovvero in caso di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, i giudici si trovino in numero pari, il meno anziano ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento si astiene dalla deliberazione.

§ 2

Qualora, convocata la Corte, non sia raggiunto il quorum di cinque giudici, il Presidente rinvia la riunione sino a che sia raggiunto il quorum predetto.

§ 3

Qualora in una delle Sezioni non si raggiunga il quorum di tre giudici, il presidente di essa ne informa il Presidente della Corte che designa un altro giudice per sostituire quello impedito.

### *Articolo 27*

§ 1

La Corte e le Sezioni deliberano in camera di consiglio.

§ 2

Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza ed eventualmente il relatore aggiunto incaricato dello studio della causa.

§ 3

Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.

§ 4

Prima che un punto da decidere sia sottoposto a votazione, ogni giudice può richiedere che esso venga formulato nelle lingue ufficiali di sua scelta e comunicato per iscritto alla Corte od alla Sezione.

§ 5

Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discusione finale determinano la decisione della Corte. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 4 del presente regolamento.

§ 6

In caso di divergenza sull'oggetto, il tenore e l'ordine delle questioni, o sull'interpretazione del voto, decide la Corte o la Sezione.

§ 7

Gli avvocati generali prendono parte con voto deliberativo alle decisioni della Corte in materia amministrativa. Il cancelliere assiste a tali deliberazioni, salvo diversa decisione della Corte.

§ 8

Quando la Corte è riunita senza l'assistenza del cancelliere, essa incarica il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e da tale giudice.

*Articolo 28*

§ 1

Salvo speciale decisione della Corte, le ferie giudiziarie sono fissate come segue:

— dal 18 dicembre al 10 gennaio;

— dalla domenica che precede il giorno di Pasqua alla seconda domenica dopo Pasqua;

— dal 15 luglio al 15 settembre.

Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di presidenza, nel luogo in cui la Corte ha sede, provvede sia il Presidente tenendosi in contatto con il cancelliere, sia un presidente di Sezione od un altro giudice che egli inviti a sostituirlo.

§ 2

Durante le ferie giudiziarie il Presidente può, in caso d'urgenza, convocare i giudici e gli avvocati generali.

§ 3

La Corte osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.

§ 4

La Corte può accordare permessi ai giudici ed agli avvocati generali per giustificati motivi.

Capo VIII

DEL REGIME LINGUISTICO

*Articolo 29*

§ 1

Le lingue ufficiali della Corte sono il francese, l'italiano, l'olandese ed il tedesco.

Solo una delle lingue ufficiali può venir usata quale lingua processuale.

§ 2

La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono:

*a)* Se il convenuto è uno Stato membro od una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce.

*b)* Su richiesta congiunta delle parti, la Corte può autorizzare l'uso di un'altra lingua ufficiale quale lingua processuale.

*c)* Su richiesta di una parte, sentita l'altra parte e l'avvocato generale, la Corte o la Sezione possono autorizzare, in deroga a quanto disposto sub *a)* e *b)*, l'uso parziale o totale di un'altra lingua ufficiale quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni delle Comunità europee. Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 103 del presente regolamento, la lingua ufficiale è quella della giurisdizione che rinvia alla Corte.

§ 3

La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle arringhe delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni della Corte.

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale, è corredato da una traduzione nella lingua processuale.

Tuttavia, quando trattisi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. La Corte o la Sezione possono in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.

§ 4

Se un teste od un perito dichiari di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue ufficiali, la Corte o la Sezione li autorizza ad esprimersi in un'altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

§ 5

Il Presidente della Corte ed i presidenti di Sezione nella direzione delle discussioni, il giudice relatore nella relazione preliminare e nella relazione d'udienza, i giudici e gli avvocati generali quand'abbiano da formulare domande e questi ultimi per le loro conclusioni, possono usare una lingua ufficiale diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

*Articolo 30*

§ 1

Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato generale o d'una parte, il cancelliere provvede alla traduzione nelle lingue ufficiali di loro scelta di tutto quanto è stato detto e scritto nel corso del procedimento avanti la Corte o la Sezione.

§ 2

Le pubblicazioni della Corte sono fatte nelle lingue ufficiali.

*Articolo 31*

Il testo redatto nella lingua processuale o, se del caso, in una delle altre lingue ufficiali di cui la Corte ha autorizzato l'uso ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, fa fede.

Capo IX

DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGENTI, CONSULENTI ED AVVOCATI

*Articolo 32*

§ 1

Gli agenti che rappresentano uno Stato od un'istituzione, i consulenti e gli avvocati che intervengono avanti la Corte ovvero avanti un'autorità giudiziaria da essa delegata mediante rogatoria, godono dell'immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti, relativi alla causa od alle parti.

§ 2

Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni:

*a)* Tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione ed insequestrabili.

In caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono porre sotto sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, trasmettendoli senza ritardo alla Corte per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell'interessato.

*b)* Gli agenti, consulenti ed avvocati hanno diritto all'assegnazione delle valute necessarie allespletamento del loro incarico.

*c)* Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono della libertà di trasferirsi nei limiti necessari all'espletamento del loro incarico.

*Articolo 33*

Per fruire dei privilegi, immunità e facilitazioni menzionati all'articolo precedente, gl'interessati devono previamente comprovare la loro qualità:

*a)* gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dallo Stato o dall'istituzione che essi rappresentano; una copia di tale documento dev'essere immediatamente trasmessa dallo Stato o dall'istituzione di cui trattasi al cancelliere della Corte;

*b*) i consulenti e gli avvocati, mediante un'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prefisso; può tuttavia venir prorogata o ridotta a seconda della durata del procedimento.

*Articolo 34*

I privilegi, le immunità e le facilitazioni di cui è fatta menzione all'articolo 32 del presente regolamento sono accordati esclusivamente nell'interesse della causa.

La Corte può togliere l'immunità qualora ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.

*Articolo 35*

§ 1

Il consulente o l'avvocato, il cui comportamento avanti la Corte, una Sezione od un Magistrato sia incompatibile col decoro della Corte o che usi dei diritti inerenti alla sua funzione per scopi diversi da quelli per i quali essi gli sono stati riconosciuti, può venir escluso in qualsiasi momento dal patrocinio della causa mediante ordinanza della Corte o della Sezione, sentito l'avvocato generale e posto l'interessato in grado di esporre le sue difese.

Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.

§ 2

Se un consulente od un avvocato è escluso dal patrocinio di una causa, il procedimento è sospeso fino alla scadenza del termine impartito dal Presidente alla parte interessata per designare un altro consulente od avvocato.

§ 3

Le decisioni adottate in esecuzione a quanto disposto dal presente articolo possono essere revocate.

*Articolo 36*

Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori ammessi a patrocinare avanti la Corte ai sensi degli articoli 20 dello Statuto C.E.C.A. e 17 degli Statuti C.E.E. e C.E.E.A.

## *TITOLO SECONDO*

## DEL PROCEDIMENTO

### Capo I

### DELLA FASE SCRITTA

*Articolo 37*

§ 1

L'originale di ogni atto di procedura deve essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte.

È depositato in cancelleria con due copie per la Corte e tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.

§ 2

Le istituzioni della Comunità devono inoltre produrre, nei termini fissati dalla Corte, la traduzione nelle altre lingue ufficiali di ogni loro atto di procedura. È applicabile l'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 3

Tutti gli atti di procedura devono essere datati. Ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria.

§ 4

Ad ogni atto di procedura deve essere allegato un fascicolo degli atti o documenti invocati a sostegno, corredato da un indice di tali atti e documenti.

§ 5

Qualora, a causa della mole di un atto o documento, ne siano esibiti soltanto degli estratti, l'intero documento, o copia completa di esso, deve essere depositato in cancelleria.

*Articolo 38*

§ 1

L'istanza prevista dagli articoli 22 dello Statuto C.E.C.A. e 19 degli Statuti C.E.E. e C.E.E.A., deve contenere:

*a)* il nome e il domicilio del ricorrente;

*b)* la designazione della parte contro cui l'istanza è proposta;

*c)* l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati;

*d)* le conclusioni del ricorrente;

*e)* se del caso, le offerte di prova.

§ 2

Ai fini del procedimento l'istanza deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte. In essa deve essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.

§ 3

L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti la sua iscrizione negli albi professionali di uno degli Stati membri.

§ 4

All'istanza devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dagli articoli 22, secondo comma, dello Statuto C.E.C.A. e 19, secondo comma, degli Statuti C.E.E. e C.E.E.A.

§ 5

Se ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare all'istanza:

*a)* il proprio statuto;

*b)* la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

§ 6

Le istanze proposte ai sensi degli articoli 42 ed 89 del Trattato C.E.C.A., 181 e 182 del Trattato C.E.E. e 153 e 154 del Trattato C.E.E.A., devono essere corredate o da una copia della clausola compromissoria contenuta nel contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalle Comunità o per conto di esse, ovvero da una copia del compromesso intervenuto tra gli Stati membri interessati.

§ 7

Se l'istanza non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi 2 a 6 del presente articolo, il cancelliere impartisce un adeguato termine per regolarizzare l'istanza o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione dell'istanza o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, la Corte, sentito l'avvocato generale, decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità dell'istanza per vizio di forma.

*Articolo 39*

L'istanza è notificata alla parte convenuta. Nell'ipotesi prevista dal paragrafo 7 dell'articolo precedente, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione dell'istanza o dopo che la Corte ne avrà riconosciuta la ricevibilità, tenuto conto delle condizioni di forma enunciate dall'articolo precedente.

*Articolo 40*

§ 1

Nel termine di un mese dalla notifica dell'istanza la parte convenuta deve presentare un controricorso contenente:

*a)* il nome e il domicilio del convenuto;

*b)* gli argomenti di fatto e di diritto invocati;

*c)* le conclusioni del convenuto;

*d)* le offerte di prova.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 a 5, del presente regolamento.

§ 2

Il termine previsto dal paragrafo precedente può essere prorogato dal Presidente su richiesta motivata della parte convenuta.

*Articolo 41*

§ 1

L'istanza ed il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto.

§ 2

Il Presidente fissa la data entro la quale gli atti suddetti devono essere depositati.

*Articolo 42*

§ 1

Le parti possono, anche nella replica e controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, giustificando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

§ 2

È vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta.

Se, durante la fase scritta, una delle parti deduce dei mezzi nuovi ai sensi del comma precedente, il Presidente può, dopo la scadenza dei normali termini di procedura, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali mezzi.

La decisione sulla ricevibilità di un mezzo nuovo è riservata alla sentenza definitiva.

*Articolo 43*

La Corte, sentite le parti e l'avvocato generale, può, in qualsiasi momento, disporre mediante ordinanza l'unione di più cause pendenti e relative allo stesso oggetto, ai fini del procedimento scritto od orale o della sentenza definitiva. La Corte può nuovamente separarle.

*Articolo 44*

§ 1

Dopo il deposito della controreplica prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, il Presidente fissa la data per la presentazione della relazione preliminare del giudice relatore sull'opportunità d'istruire la causa. La Corte, sentito l'avvocato generale, decide se è necessario procedere all'istruzione.

La stessa procedura si applica:

*a)* se la replica o la controreplica non è stata depositata entro il termine fissato in virtù dell'articolo 41, paragrafo 2;

*b)* se la parte in causa dichiara di rinunciare alla presentazione della replica o controreplica.

§ 2

Se la Corte decide di procedere all'istruzione e non vi provvede essa stessa, ne incarica la Sezione od il giudice relatore.

Se la Corte decide di iniziare la fase orale senza istruzione, il Presidente ne fissa la data.

## Capo II

## DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

### Sezione prima — Dei mezzi istruttori

*Articolo 45*

§ 1

La Corte, sentito l'avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare. L'ordinanza è notificata alle parti.

§ 2

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 25 dello Statuto C.E.C.A., 21 e 22 dello Statuto C.E.E. e 22 e 23 dello Statuto C.E.E.A., i mezzi istruttori comprendono:

*a)* la comparizione personale delle parti;

*b)* la richiesta di informazioni e la produzione di documenti;

*c)* la prova testimoniale;

*d)* la perizia;

*e)* l'accesso sul posto.

§ 3

La Corte assume i mezzi istruttori da essa disposti o ne incarica il giudice relatore.

L'avvocato generale partecipa all'assunzione dei mezzi istruttori.

§ 4

Sono riservati la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova.

*Articolo 46*

§ 1

La Sezione incaricata dell'istruzione esercita i poteri attribuiti alla Corte dagli articoli 45 e 47 a 53 del presente regolamento. I poteri conferiti al Presidente della Corte sono esercitati dal presidente della Sezione.

§ 2

Al procedimento avanti la Sezione sono applicabili gli articoli 56 e 57 del presente regolamento.

§ 3

Le parti possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori.

### Sezione seconda — Della citazione e dell'audizione dei testimoni e dei periti

*Articolo 47*

§ 1

La Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti e sentito l'avvocato generale, ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. L'ordinanza precisa i fatti da accertare.

I testimoni sono citati dalla Corte su richiesta delle parti o dell'avvocato generale.

La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimonio deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione.

§ 2

I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'audizione sono citati mediante ordinanza della Corte, che contiene:

*a)* il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei testimoni;

*b)* i fatti sui quali i testimoni debbono essere sentiti;

*c)* eventualmente la menzione delle disposizioni adottate dalla Corte per il rimborso delle spese sopportate dai testimoni e delle sanzioni applicabili in caso di mancata comparizione.

La suddetta ordinanza è notificata alle parti ed ai testimoni.

§ 3

La Corte può subordinare la citazione dei testimoni, di cui le parti hanno richiesto l'audizione, al previo versamento presso la cassa della Corte di un deposito, di cui stabilisce l'ammontare, che garantisca il rimborso delle spese da liquidare.

La cassa della Corte anticipa le spese necessarie per i testimoni citati d'ufficio.

§ 4

Accertata l'identità dei testimoni, il Presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni mediante giuramento.

I testimoni depongono avanti la Corte, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il Presidente può, su richiesta delle parti o d'ufficio, porre domande ai testimoni.

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.

§ 5

Dopo aver reso la deposizione, il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.»

Il giuramento può essere prestato nelle forme previste dalla legge nazionale del testimone.

La Corte, con il consenso delle parti, può dispensare il testimone dalla prestazione del giuramento.

§ 6

Sotto la direzione del Presidente, il cancelliere redige verbale di ogni deposizione. Letto il verbale, esso è sottoscritto dal testimone, dal Presidente o dal giudice relatore e dal cancelliere. Il suddetto verbale ha valore di atto autentico.

*Articolo 48*

§ 1

I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza.

§ 2

Se un testimone regolarmente citato non si presenta avanti la Corte, questa può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, nel massimo, a 250 unità di conto A.M.E. e ordinare la rinnovazione della citazione a sue spese.

La stessa sanzione può essere inflitta ad un testimone che, senza motivo legittimo, rifiuti di deporre o di prestare giuramento.

§ 3

La sanzione così inflitta può esser revocata qualora il teste giustifichi alla Corte di esser stato legittimamente impedito.

§ 4

All'esecuzione forzata delle sanzioni o provvedimenti adottati in base al presente articolo si procede in conformità agli articoli 44 e 92 del Trattato C.E.C.A., 187 e 192 del Trattato C.E.E. e 159 e 164 del Trattato C.E.E.A.

*Articolo 49*

§ 1

La Corte può disporre perizie. L'ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l'incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

§ 2

Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tutti gli altri documenti necessari all'espletamento del suo incarico. E' sottoposto al controllo del giudice relatore, il quale può assistere alle operazioni peritali ed è tenuto al corrente dello svolgimento dell'incarico affidato al perito.

§ 3

Su richiesta del perito, la Corte può disporre di procedere all'audizione di testimoni, che sono sentiti in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 47 del presente regolamento.

§ 4

Il perito può esprimere il suo parere soltanto sui quesiti che gli sono stati espressamente sottoposti.

§ 5

Dopo il deposito della relazione, la Corte può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti.

§ 6

Dopo il deposito della relazione, il perito presta, avanti la Corte, il seguente giuramento:

«Giuro di aver adempiuto al mio incarico in coscienza ed in tutta imparzialità.»

Il giuramento può essere prestato nelle forme previste dalla legge nazionale del perito.

La Corte può, con il consenso delle parti, dispensare il perito dalla prestazione del giuramento.

*Articolo 50*

§ 1

Se una parte ricusa un testimone od un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone od un perito rifiutano di deporre o di prestare giuramento, la Corte provvede.

§ 2

La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere fatta dalla parte nel termine di 15 giorni decorrenti dalla notifica dell' ordinanza che cita i testimoni o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le prove offerte.

*Articolo 51*

§ 1

I testimoni ed i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso dalla cassa della Corte un anticipo su queste spese.

§ 2

I testimoni hanno inoltre diritto ad un'indennità compensativa di mancato guadagno ed i periti ad un onorario per le loro prestazioni.

Le indennità suddette sono pagate dalla cassa della Corte ai testimoni ed ai periti dopo che essi hanno adempiuto ai loro obblighi ed al loro incarico.

*Articolo 52*

La Corte può, su richiesta delle parti o di ufficio, disporre rogatorie per l'audizione di testimoni o periti secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento previsto dall'articolo 109 del presente regolamento.

*Artieolo 53*

§ 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto autentico.

§ 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale o relazione peritale ed ottenerne copia a loro spese.

**Sezione terza — Della chiusura dell'istruzione**

*Articolo 54*

Dopo l'espletamento dell'istruttoria, il Presidente, salvo che la Corte decida di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni scritte, fissa la data d'inizio della fase orale.

Se è stato fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte, il Presidente fissa la data dell'inizio della fase orale alla scadenza di tale termine.

## Capo III

## DELLA FASE ORALE

*Articolo 55*

§ 1

Salvo la priorità delle decisioni previste all'articolo 85 del presente regolamento, la Corte conosce delle cause, per le quali è stata adita, nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione. Tra diverse cause di cui l'istruzione sia compiuta contemporaneamente, l'ordine è determinato dalla data d'iscrizione dell'istanza nel registro.

Il Presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa con priorità.

§ 2

Se le parti di una causa di cui sia compiuta l'istruzione ne chiedono di comune accordo il rinvio, il Presidente può accordarlo. In difetto di accordo tra le parti, il Presidente rimette la decisione alla Corte.

*Articolo 56*

§ 1

Il Presidente apre e dirige il dibattimento ed esercita la polizia dell'udienza.

§ 2

La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare le discussioni.

*Articolo 57*

Il Presidente, nel corso del dibattimento, può porre delle domande agli agenti, consulenti o avvocati delle parti.

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed all'avvocato generale.

*Articolo 58*

Le parti possono partecipare alla discussione orale solo per il tramite dei loro agenti, consulenti od avvocati.

*Articolo 59*

§ 1

L'avvocato generale presenta, prima della chiusura della fase orale, le sue conclusioni orali motivate.

§ 2

Dopo le conclusioni dell'avvocato generale il Presidente dichiara chiusa la fase orale.

*Articolo 60*

La Corte può, in qualsiasi momento, sia disporre un mezzo istruttorio, sia prescrivere la rinnovazione o l'ampliamento di ogni atto di istruzione. Essa può incaricare la Sezione o il giudice relatore di provvedervi.

*Articolo 61*

La Corte può ordinare la riapertura della fase orale.

*Articolo 62*

§ 1

Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto autentico.

§ 2

Le parti possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale ed ottenerne copia a loro spese.

## Capo IV

## DELLE SENTENZE

*Articolo 63*

La sentenza contiene:

— l'indicazione che essa è pronunciata dalla Corte;

— la data in cui è pronunciata;

— il nome del Presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione;

— il nome dell'avvocato generale;

— il nome del cancelliere;

— l'indicazione delle parti;

— i nomi degli agenti, consulenti o avvocati delle parti;

— le conclusioni delle parti;

— la menzione che l'avvocato generale è stato sentito;

— l'esposizione sommaria dei fatti;

— la motivazione;

— il dispositivo, ivi compresa la decisione relativa alle spese.

*Articolo 64*

§ 1

La sentenza è pronunciata in pubblica udienza, previa convocazione delle parti.

§ 2

L'originale della sentenza, sottoscritto dal Presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti.

§ 3

Sull'originale della sentenza il cancelliere annota la data della pronuncia.

*Articolo 65*

La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno in cui è pronunciata.

*Articolo 66*

§ 1

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'interpretazione delle sentenze, gli errori materiali o di calcolo o le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dalla Corte, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, proposta nel termine di 15 giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

§ 2

La parti debitamente avvertite dal cancelliere, possono presentare delle osservazioni scritte nel termine impartito dal Presidente.

§ 3

La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l'avvocato generale.

§ 4

L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della sentenza rettificata. A margine dell'originale della sentenza rettificata è fatta annotazione dell'ordinanza suddetta.

*Articolo 67*

Se la Corte ha omesso di statuire su un capo isolato delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene deve adire la Corte mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.

La suddetta istanza è notificata all'altra parte cui il Presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

Dopo la presentazione delle suddette osservazioni, la Corte, sentito l'avvocato generale, statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

*Articolo 68*

Una raccolta della giurisprudenza della Corte è pubblicata a cura del cancelliere.

## Capo V

## DELLE SPESE

*Articolo 69*

§ 1

La Corte provvede sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa.

§ 2

La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

§ 3

Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese.

La Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

§ 4

La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte.

In difetto di domanda espressa di condanna alle spese, queste vengono compensate.

§ 5

In caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.

*Articolo 70*

Nei ricorsi previsti dall'articolo 95, paragrafo 1, del presente regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

*Articolo 71*

Le spese che una parte ha dovuto sostenere per l'esecuzione forzata devono essere rimborsate dalla parte avversa secondo la tariffa vigente nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata.

*Articolo 72*

La procedura avanti la Corte è gratuita, salvo le disposizioni seguenti:

*a)* se la Corte ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, essa può, sentito l'avvocato generale, condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

*b)* le spese di ogni lavoro di copia o di traduzione effettuato su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base alla tariffa prevista dall'articolo 15, paragrafo 5, del presente regolamento.

*Articolo 73*

Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo precedente, sono considerate spese ripetibili:

*a)* le somme e le indennità dovute ai testimoni ed ai periti ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento;

*b)* le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente od avvocato.

*Articolo 74*

§ 1

Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, la Sezione a cui la causa era stata assegnata statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell'altra parte e le conclusioni dell'avvocato generale.

§ 2

Le parti possono richiedere, ai fini dell'esecuzione, una copia esecutiva dell'ordinanza.

*Articolo 75*

§ 1

La cassa della Corte effettua i pagamenti nella valuta del paese in cui la Corte ha sede.

Su richiesta dell'interessato, i pagamenti sono effettuati nella valuta del paese nel quale sono state fatte le spese ripetibili o nel quale si sono compiuti gli atti che danno luogo a rifusione.

§ 2

Gli altri debitori effettuano i pagamenti nella valuta del loro paese di origine.

§ 3

Il cambio delle valute è effettuato al corso ufficiale del giorno del pagamento nel paese dove la Corte ha sede.

## Capo VI

## DEL GRATUITO PATROCINIO

*Articolo 76*

§ 1

Se una parte si trova nell'impossibilità di affrontare in tutto o parzialmente le spese di causa, può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

La domanda deve essere corredata da tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno ed in particolare da un certificato dell'autorità competente del suo domicilio che attesti la sua indigenza.

§ 2

Se la domanda è presentata prima del ricorso che il richiedente intende proporre, in essa deve esserne esaurientemente esposto l'oggetto.

Per la presentazione della domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.

§ 3

Il Presidente designa il giudice relatore. La Sezione di cui il giudice relatore fa parte, esaminate le osservazioni scritte delle altre parti, sentito l'avvocato generale, decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocino. La Sezione esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

La Sezione provvede mediante ordinanza non motivata e non impugnabile.

§ 4

L'ammissione al gratuito patrocinio può essere revocata in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta di parte, se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali la si era concessa.

§ 5

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la cassa della Corte anticipa le spese.

La decisione che provvede sulle spese dispone la distrazione a favore della cassa della Corte, delle somme anticipate per il gratuito patrocinio.

Il cancelliere ne effettua il recupero nei confronti della parte condannata a pagarle.

## Capo VII

## DELLA RINUNCIA AGLI ATTI

*Articolo 77*

Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano

la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Dette disposizioni non si applicano ai ricorsi previsti dagli articoli 33 e 35 del Trattato C.E.C.A., 173 e 175 del Trattato C.E.E. e 146 e 148 del Trattato C.E.E.A.

*Articolo 78*

Se l'istante comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

## Capo VIII

## DELLE NOTIFICHE

*Articolo 79*

§ 1

Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto del destinatario sia con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, sia rimettendone copia verso ricevuta.

Le copie dell'atto da notificare sono estratte ed autenticate dal cancelliere, salvo quando trattisi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento.

§ 2

La ricevuta e l'avviso postale di consegna o la ricevuta del destinatario sono allegati all'atto originale.

## Capo IX

## DEI TERMINI

*Articolo 80*

§ 1

I termini di procedura previsti dai Trattati C.E.C.A., C.E.E. e C.E.E.A., dagli Statuti della Corte e dal presente regolamento, si computano a partire dal giorno successivo alla data dell'atto cui detti termini si riferiscono.

I termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

§ 2

Se il giorno di scadenza del termine è una domenica od un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

La lista dei giorni festivi legali, stabilita dalla Corte, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

*Articolo 81*

§ 1

I termini fissati per l'impugnativa d'un atto delle istituzioni decorrono, se l'atto è stato comunicato, dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione e, se l'atto è stato pubblicato, dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

§ 2

I termini di procedura in ragione della distanza sono stabiliti dalla Corte mediante decisione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

*Articolo 82*

I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti.

*TITOLO TERZO*

## DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

### Capo I

### DELIA SOSPENSIONE, DELL'ESECUZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI URGENTI, MEDIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO

*Articolo 83*

§ 1

La domanda, ai sensi degli articoli 39, secondo comma, del Trattato C.E.C.A., 185 del Trattato C.E.E. e 157 del Trattato C.E.E.A., per la sospensione dell'esecuzione di un atto di una istituzione, è ammissibile solo se il proponente ha impugnato tale atto in una controversia avanti la Corte.

La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dagli articoli 39, terzo comma, del Trattato C.E.C.A., 186 del Trattato C.E.E. e 158 del Trattato C.E.E.A., è ammissibile solo se proposta da chi è parte in una causa per la quale la Corte è stata adita e si riferisca alla causa stessa.

§ 2

Le domande previste dal paragrafo precedente debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino *prima facie* l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

§ 3

La domanda va presentata con atto separato nei modi previsti dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

*Articolo 84*

§ 1

La domanda è notificata all'altra parte, cui il Presidente fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte od orali.

§ 2

Il Presidente decide se sia il caso di disporre un'istruttoria.

Il Presidente può accogliere la domanda anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato anche d'ufficio.

*Articolo 85*

Il Presidente provvede personalmente o deferisce la decisione alla Corte.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se l'esame della domanda è stato deferito alla Corte, questa provvede d'urgenza, sentito l'avvocato generale. Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

*Articolo 86*

§ 1

Sulla domanda si provvede mediante ordinanza motivata non impugnabile, che è immediatamente notificata alle parti.

§ 2

L'esecuzione dell'ordinanza può essere subordinata alla prestazione da parte del richiedente di una cauzione, di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

§ 3

L'ordinanza può stabilire la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva.

§ 4

L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica la pronuncia della Corte nel merito.

*Articolo 87*

Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza può, in qualsiasi momento, essere modificata o revocata in seguito a mutamento delle circostanze.

*Articolo 88*

Il rigetto della domanda relativa a provvedimenti provvisori non impedisce alla parte richiedente di presentare una nuova domanda basata su fatti nuovi.

*Articolo 89*

Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell'esecuzione forzata delle decisioni della Corte o degli atti di altre istituzioni, proposta ai sensi degli articoli 44 e 92 del Trattato C.E.C.A., 187 e 192 del Trattato C.E.E. e 159 e 164 del Trattato C.E.E.A.

L'ordinanza che accoglie la domanda fissa la data in cui il provvedimento provvisorio cessa d'aver efficacia e provvede sulle spese.

*Articolo 90*

§ 1

Le domande previste dall'articolo 81, terzo e quarto comma, del Trattato C.E.E.A. devono indicare:

*a)* il nome ed il domicilio delle persone od imprese sottoposte al controllo;

*b)* l'oggetto e lo scopo del controllo.

§ 2

Il Presidente provvede mediante ordinanza. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 86 del presente regolamento.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Capo II

DEGLI INCIDENTI

*Articolo 91*

§ 1

Se una parte chiede alla Corte di statuire su un'eccezione od un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato.

La domanda deve esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui è basata, enunciare le conclusioni ed essere corredata dai documenti richiamati a sostegno.

§ 2

Depositato l'atto introduttivo della domanda, il Presidente fissa all'altra parte un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.

§ 3

Salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

§ 4

La Corte, sentite le parti e l'avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale o rinvia al merito.

Se la Corte respinge la domanda incidentale o rinvia al merito, il Presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

*Articolo 92*

L'improcedibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venir rilevata d'ufficio dalla Corte, che statuisce nelle forme previste dall'articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

Capo III

DELL'INTERVENTO

*Articolo 93*

§ 1

L'istanza d'intervento va proposta prima dell'inizio della fase orale.

§ 2

L'istanza d'intervento deve contenere:

*a)* l'indicazione della causa di cui trattasi;

*b)* il nome delle parti in causa;

*c)* il nome e il domicilio dell'interveniente;

*d)* l'esposizione dei motivi che comprovano l'interesse della parte interveniente alla definizione della controversia, con riserva di quanto disposto dagli articoli 37 dello Statuto C.E.E. e 38 dello Statuto C.E.E.A.;

*e)* le conclusioni a sostegno od in resistenza alle conclusioni di una o più parti in causa;

*f)* le eventuali offerte di prova ed i documenti a sostegno;

*g)* l'elezione di domicilio dell'interveniente nel luogo in cui la Corte ha sede.

L'interveniente deve farsi rappresentare a norma degli articoli 20, primo e secondo comma, dello Statuto C.E.C.A. e 17 degli Statuti C.E.E. e C.E.E.A.

Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

§ 3

L'istanza è notificata alle parti della causa principale. Dopo aver posto queste in grado di presentare le loro osservazioni scritte od orali, la Corte, sentito l'avvocato generale, statuisce sull'istanza.

§ 4

Se la Corte dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti del procedimento di cui le parti ebbero notifica.

§ 5

L'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.

Il Presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente dovrà esporre per iscritto i motivi a sostegno delle sue conclusioni ed il termine entro il quale le parti della causa principale potranno rispondere.

Capo IV

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E DELL'OPPOSIZIONE

*Articolo 94*

§ 1

Se il convenuto, avuta regolare notifica dell'istanza introduttiva, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni.

La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il presidente fissa la data d'inizio della fase orale.

§ 2

Prima di emettere la sentenza contumaciale, la Corte, sentito l'avvocato generale, accerta se l'istanza è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Può disporre mezzi istruttori.

§ 3

La sentenza contumaciale è esecutiva. Tuttavia la Corte può sospenderne l'esecuzione sino a che essa abbia statuito sull'opposizione o subordinarne l'esecuzione alla prestazione di una cauzione di cui l'ammontare e le modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è liberata in difetto di opposizione o in caso di rigetto.

§ 4

Avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione.

Questa va proposta nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza; va presentata nelle forme prescritte dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

§ 5

Avvenuta la notifica dell'opposizione, il Presidente fissa all'altra parte un termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte.

Il procedimento è proseguito secondo le disposizioni degli articoli 44 e seguenti del presente regolamento.

§ 6

La Corte statuisce con sentenza contro la quale non è ammessa opposizione.

L'originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale. A margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull'opposizione.

## Capo V

## DEI RICORSI DEI DIPENDENTI DELLE COMUNITA'

*Articolo 95*

§ 1

Sui ricorsi proposti dai funzionari od altri dipendenti delle istituzioni contro di esse, decide la Sezione che la Corte designa a tal fine ogni anno, salvo che trattisi di domanda di provvedimenti urgenti.

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili al procedimento avanti la Sezione. I poteri del Presidente della Corte sono esercitati dal presidente della Sezione competente.

§ 2

La Sezione può rinviare la causa alla Corte.

*Articolo 96*

§ 1

Quando sia stata proposta al Presidente una domanda di provvedimenti urgenti relativi ad una causa di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del presente regolamento ed egli sia assente od impedito, lo sostituisce il presidente della Sezione competente.

§ 2

Impregiudicata la facoltà attribuitagli dall'articolo 85 del presente regolamento, il Presidente può deferire alla Sezione competente l'esame della domanda di provvedimenti urgenti.

## Capo VI

## DEI MEZZI STRAORDINARI DI RICORSO

### Sezione prima — Dell'opposizione di terzo

*Articolo 97*

§ 1

Le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano all'opposizione di terzo; l'atto di opposizione deve inoltre:

*a)* specificare la sentenza opposta;

*b)* indicare per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i diritti del terzo opponente;

*c)* indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa principale.

L'opposizione è proposta contro tutte le parti della causa principale.

Se la sentenza è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, l'opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione.

§ 2

Su richiesta del terzo opponente può essere ordinata la sospensione dell'esecuzione della sentenza opposta. Si applicano le disposizioni del titolo terzo, capo I, del presente regolamento.

§ 3

La sentenza opposta è modificata nei limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta.

L'originale della sentenza pronunciata sull'opposizione di terzo è allegato all'originale della sentenza opposta. A margine della sentenza opposta viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sulla opposizione di terzo.

**Sezione seconda — Della revocazione**

*Articolo 98*

La revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

*Articolo 99*

§ 1

Le disposizioni degli articoli 37 e 38 del presente regolamento si applicano alla domanda di revocazione; questa deve inoltre:

*a)* specificare la sentenza impugnata;

*b)* indicare i punti della sentenza oggetto di impugnativa;

*c)* specificare i fatti su cui la domanda è basata;

*d)* indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza dei fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dall'articolo precedente.

§ 2

La domanda di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata.

*Articolo 100*

§ 1

Senza pregiudicare il merito, la Corte, sentito l'avvocato generale, e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce mediante sentenza sull'ammissibilità della domanda.

§ 2

Se la Corte dichiara ammissibile la domanda, procede all'esame nel merito e statuisce mediante sentenza in conformità con le norme del presente regolamento.

§ 3

L'originale della sentenza di revocazione è allegato all'originale della sentenza revocata. A margine dell'originale della sentenza revocata viene fatta annotazione della sentenza di revocazione.

Capo VII

DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE

*Articolo 101*

§ 1

Il ricorso previsto dall'articolo 18, secondo comma, del Trattato C.E.E.A. deve contenere:

*a)* il nome ed il domicilio del ricorrente;

*b)* la qualità del firmatario;

*c)* l'indicazione della decisione del collegio arbitrale impugnata;

*d)* l'indicazione delle parti avverse;

*e)* l'esposizione sommaria dei fatti;

*f)* i motivi e le conclusioni del ricorrente.

§ 2

Si applicano le disposizioni degli articoli 37, paragrafi 3 e 4, e 38, paragrafi 2, 3 e 5, del presente regolamento.

Inoltre deve essere allegata al ricorso una copia conforme della decisione impugnata.

§ 3

Depositato il ricorso, il cancelliere della Corte invita il cancelliere del collegio arbitrale a trasmettere alla Corte di Giustizia il fascicolo della vertenza.

§ 4

Il procedimento è proseguito in applicazione degli articoli 39, 40 e 55 e seguenti del presente regolamento.

§ 5

La Corte statuisce mediante sentenza. In caso di annullamento della decisione del collegio, la Corte, ove occorra, rinvia la vertenza al collegio stesso.

## Capo VIII

## DELL'INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE

### *Articolo 102*

§ 1

La domanda d'interpretazione va proposta in conformità con quanto disposto dagli articoli 37 e 38 del presente regolamento. Essa deve precisare inoltre:

*a)* la sentenza di cui trattasi;

*b)* i passaggi di cui si chiede l'interpretazione.

La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza.

§ 2

La Corte, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, sentito l'avvocato generale, statuisce mediante sentenza.

L'originale della sentenza interpretativa è allegato all'originale della sentenza interpretata. A margine della sentenza interpretata viene fatta annotazione della sentenza interpretativa.

## Capo IX

## DELLE DECISIONI IN VIA PREGIUDIZIALE

### *Articolo 103*

§ 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 20 dello Statuto C.E.E. e 21 dello Statuto C.E.E.A., gli articoli 44 e seguenti del presente regolamento si applicano dopo il deposito delle memorie od osservazioni scritte, previste dai citati articoli 20 e 21.

Le stesse disposizioni si applicano qualora il deposito non sia stato effettuato nel termine previsto dai predetti articoli 20 e 21 o qualora le parti, gli Stati membri, la Commissione e, se del caso, il Consiglio, dichiarino di rinunciarvi.

§ 2

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 41 del Trattato C.E.C.A., la decisione di rinvio è notificata alle parti in causa, agli Stati membri, all'Alta Autorità ed al Consiglio speciale di Ministri.

Nel termine di due mesi dalla notifica, le parti interessate di cui al comma precedente hanno il diritto di presentare memorie od osservazioni scritte.

Dopo il deposito di tali atti o qualora il deposito non sia stato effettuato nel termine stabilito dal comma precedente, si applicano le disposizioni degli articoli 44 e seguenti.

## Capo X

## DEI PROCEDIMENTI SPECIALI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 103, 104, 105 DEL TRATTATO C.E.E.A.

### *Articolo 104*

§ 1

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 103, terzo comma, del Trattato C.E.E.A., l'istanza, presentata in quattro copie conformi, è notificata alla Commissione.

§ 2

L'istanza va corredata dal progetto dell'accordo o della convenzione di cui trattasi, dalle osservazioni

rivolte dalla Commissione allo Stato ricorrente e da tutti gli altri documenti a sostegno.

La Commissione presenta alla Corte le sue osservazioni entro il termine di 10 giorni, che può essere prorogato dal Presidente, sentito lo Stato ricorrente.

Una copia conforme delle osservazioni è notificata allo Stato ricorrente.

§ 3

Depositata l'istanza, il Presidente designa il giudice relatore.

§ 4

La Corte provvede in camera di consiglio, sentito l'avvocato generale.

Gli agenti o consulenti dello Stato ricorrente e della Commissione sono sentiti a loro richiesta.

*Articolo 105*

§ 1

Nelle ipotesi previste dagli articoli 104, ultimo comma, e 105 ,ultimo comma, del Trattato C.E. E.A., si applicano le disposizioni dell'articolo 37 e seguenti del presente regolamento.

§ 2

L'istanza è comunicata allo Stato di cui sono soggetti la persona o l'impresa contro la quale l'istanza è diretta.

## Capo XI

## DEI PARERI

*Articolo 106*

§ 1

Se la richiesta di parere preventivo prevista dall'articolo 228 del Trattato C.E.E. è presentata dal Consiglio, essa va notificata alla Commissione. Se la richiesta è presentata dalla Commissione, essa va notificata al Consiglio ed agli Stati membri. Se la richiesta è presentata da uno degli Stati membri, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Il Presidente fissa alle istituzioni ed agli Stati cui la domanda è notificata il termine per presentare le loro osservazioni scritte.

§ 2

Il parere può riguardare tanto la compatibilità con le disposizioni del Trattato C.E.E. di un accordo progettato, quanto la competenza della Comunità o delle sue istituzioni a concludere tale accordo.

*Articolo 107*

§ 1

Pervenuta una richiesta di parere preventivo ai sensi dell'articolo precedente, il Presidente della Corte designa il giudice relatore.

§ 2

Il parere è emesso dalla Corte in camera di consiglio, sentiti gli avvocati generali.

§ 3

Il parere, sottoscritto dal Presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere, è notificato al Consiglio, alla Commissione ed agli Stati membri.

*Articolo 108*

La domanda alla Corte di un parere in applicazione dell'articolo 95, quarto comma, del Trattato C.E.C.A., va proposta congiuntamente dall'Alta Autorità e dal Consiglio speciale di Ministri.

Il parere è emesso con le modalità previste dall'articolo precedente. Esso è comunicato all'Alta Autorità, al Consiglio speciale di Ministri ed all'Assemblea Parlamentare Europea.

## DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 109*

La Corte, sentiti i Governi interessati e salva l'osservanza degli articoli 188 del Trattato C.E.E. e 160 del Trattato C.E.E.A., adotta, per quanto la concerne, un regolamento addizionale che stabilisce le norme relative:

*a)* alle rogatorie;

*b)* alle istanze di gratuito patrocinio;

*c)* alle denunce da parte della Corte per falsa testimonianza o falsa perizia, ai sensi degli articoli 28 degli Statuti C.E.C.A. e C.E.E.A. e 27 dello Statuto C.E.E.

*Articolo 110*

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

*a)* il regolamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, adottato il 4 marzo 1953 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio* il 7 marzo 1953;

*b)* il regolamento addizionale della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, adottato il 31 marzo 1954 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio* il 7 aprile 1954;

*c)* il regolamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sulle spese giudiziali, adottato il 19 maggio 1954 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio* il 26 maggio 1954;

*d)* il regolamento di procedura della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio per le cause previste dall'articolo 58 dello Statuto del personale della Comunità, adottato il 21 febbraio 1957 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio* l'11 marzo 1957.

*Articolo 111*

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti iniziati prima della sua entrata in vigore.

*Articolo 112*

Il presente regolamento redatto nelle quattro lingue ufficiali sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;* i quattro testi fanno fede.

Dato a Lussemburgo il 3 marzo 1959.

*ALLEGATO I* — **Decisione sui giorni festivi**

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

visto l'articolo 80, paragrafo 2, del Regolamento di procedura il quale demanda alla Corte di stabilire l'elenco dei giorni festivi legali,

**HA DECISO:**

*Articolo 1*

L'elenco dei giorni festivi legali ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del Regolamento di procedura rimane stabilito come segue:

— il giorno di Capodanno

— il 23 gennaio

— il lunedì di Pasqua

— il 1° maggio

— L'Ascensione

— il lunedì di Pentecoste

— il 15 agosto

— il 1° novembre

— il 25 dicembre

— il 26 dicembre.

*Articolo 2*

Le disposizioni contenute nell'articolo 80, paragrafo 2, del Regolamento di procedura si riferiscono esclusivamente ai giorni festivi legali menzionati dall'articolo 1 della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione, che costituisce l'allegato I al Regolamento di procedura, entra in vigore contemporaneamente al Regolamento stesso.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Deciso a Lussemburgo il 3 marzo 1959

*ALLEGATO II* — **Decisione sui termini relativi alla distanza**

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

visto l'articolo 81, paragrafo 2, del Regolamento di procedura concernente i termini di procedura in ragione della distanza,

**HA DECISO:**

*Articolo 1*

Salvo che le parti abbiano la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo, i termini di procedura sono prolungati, in ragione della distanza, come segue:

— per il Belgio: di 2 giorni

— per la Germania, Francia metropolitana ed Olanda: di 6 giorni

— per l'Italia: di 10 giorni

— per gli altri paesi europei: di 15 giorni

— per gli altri continenti: di 1 mese.

*Articolo 2*

La presente decisione, che costituisce l'allegato II al Regolamento di procedura, entra in vigore contemporaneamente al Regolamento stesso.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Deciso a Lussemburgo il 3 marzo 1959